



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MODIFICHE AL PROGETTO SAF

Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2020



INDICE

PREMESSA.....	3
1. ULTERIORI COMPETENZE DELLE SAF.....	3
2. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CORSI SAF.....	4
3. PROGRAMMI FORMATIVI GIÀ APPROVATI.....	5
4. COLLABORAZIONE TRA SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE.....	5



Premessa

Questo documento costituisce un ulteriore sviluppo del Progetto SAF, approvato dal CNDCEC nel marzo 2015 e modificato nel 2018¹, reso necessario al fine di fornire una adeguata risposta alla dinamica evoluzione delle istanze formative degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In tal senso le Scuole di Alta Formazione del CNDCEC, nella loro veste di strumenti finalizzati a consentire agli iscritti l'acquisizione di una specializzazione professionale, possono costituire il veicolo anche per l'organizzazione di corsi di elevato standard qualitativo che consentono l'acquisizione di crediti obbligatori per il mantenimento dell'iscrizione in altri albi e/o registri (revisori legali, revisori enti locali, albo curatori, ecc.), o comunque necessari per lo svolgimento di determinate attività professionali, o di corsi brevi su temi specialistici e/o innovativi per la professione che consentano di ampliare le opportunità per il Commercialista.

Tale ulteriore possibilità non snatura *la mission* delle Scuole di Alta Formazione, che resta ancorata all'organizzazione di corsi di formazione specialistica che forniscano ai Commercialisti conoscenze approfondite e attestate nei diversi settori di interesse della professione.

Comunque, il CNDCEC continuerà a portare avanti l'interlocuzione con il Ministero della Giustizia per la modifica del d.lgs. 25 giugno 2005, n. 139 mediante l'inserimento di una norma *ad hoc* per il riconoscimento legislativo delle specializzazioni professionali, nonché dell'esperienza acquisita nei primi quattro anni di attività delle SAF istituite dal CNDCEC.

Altre modifiche al Progetto scaturiscono da una più attenta valutazione dell'importanza della formazione a distanza. L'evoluzione tecnologica, infatti, ha garantito la continuità didattica delle SAF anche nel perdurare dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, aprendo nuovi scenari anche grazie alla crescente abitudine degli iscritti alla fruizione della formazione con modalità diverse da quelle tradizionali.

Con lo scopo di favorire lo sviluppo delle SAF e aumentare le opportunità di fruizione di corsi di alta formazione, si incentiva infine la collaborazione tra le Scuole di Alta Formazione nell'organizzazione di iniziative formative in presenza e a distanza.

1. Ulteriori competenze delle SAF

Oltre ai compiti definiti nell'art. 2 del documento CNDCEC "Sviluppo e organizzazione delle Scuole di Alta Formazione"², alle SAF sono riconosciute le seguenti ulteriori competenze in materia di organizzazione:

¹ Si veda l'Informativa CNDCEC n. 52 del 9 luglio 2018.

² Per una più agevole lettura se ne riporta il contenuto:

"È compito delle SAF organizzare le attività formative, anche in collaborazione con altri enti, assicurando la qualità dell'offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo specialistico delle conoscenze nell'ambito delle attività professionali previste dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005.

Le SAF potranno individuare i docenti tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, altri professionisti, docenti universitari, magistrati e altri esperti nelle materie oggetto delle attività formative.

Al fine di garantire le competenze didattiche e professionali necessarie al conseguimento degli obiettivi istituzionali delle SAF, nella selezione del corpo docente dovrà essere attentamente esaminato il curriculum professionale dei soggetti proposti, dal quale dovrà risultare una comprovata esperienza professionale e/o didattica in relazione al target dei discenti. Il corpo



- 1) di corsi specialistici per il mantenimento dell'iscrizione nel costituendo albo dei curatori, commissari giudiziali o liquidatori nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza (da istituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019), in conformità alle linee guida del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura;
- 2) di corsi specialistici per il mantenimento dell'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nell'elenco dei revisori degli enti locali di cui al D.L. n. 138/2011, nell'albo degli amministratori giudiziari di cui al D.Lgs. n. 14/2010, nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al D.P.R. n. 105/2016 e, più in generale, in tutti gli albi/elenchi/registri che prevedono, per il mantenimento dell'iscrizione, l'acquisizione di un certo numero di crediti formativi obbligatori con cadenza periodica;
- 3) di corsi brevi su temi specialistici e/o innovativi, tali da consentire lo svolgimento di determinate attività professionali nell'area economico-giuridica (che richiedono l'assolvimento di un obbligo formativo periodico) o da individuare nuove opportunità di ampliamento della sfera di attività degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e migliorarne/aggiornarne le competenze tecniche in determinate aree;
- 4) di corsi di aggiornamento "Alumni SAF", dedicati a coloro che hanno frequentato un corso di Alta Formazione SAF e che desiderano mantenere e aggiornare le competenze specialistiche già acquisite.

Con riferimento ai temi e ai programmi dei corsi di cui al punto 3), il Dipartimento SAF del CNDCEC ha il compito di fornire indicazioni alle SAF, anche raccogliendo i suggerimenti e le istanze che da queste ultime dovessero provenire. Per tali corsi organizzati dalle SAF, il relativo accreditamento verrà effettuato direttamente dalle SAF presso il Consiglio Nazionale.

2. Modalità di fruizione dei corsi SAF

Con riferimento alle modalità di fruizione dei corsi SAF che hanno una durata di 200 ore, ferma restando l'erogazione nell'arco di un biennio, le lezioni possono essere erogate in presenza o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).

L'erogazione in F.A.D. può avvenire al massimo per il 50% delle ore complessive e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua.

docente dovrà inoltre essere costantemente valutato attraverso l'erogazione di questionari di gradimento compilati dai partecipanti ai corsi.

Le SAF organizzano i corsi seguendo esclusivamente i seguenti criteri:

- durata 200 ore in un arco temporale massimo di 24 mesi;
- numero massimo di iscritti ad ogni singolo corso pari a 60;
- materie oggetto dei corsi incluse nelle aree di specializzazione individuate dal CNDCEC;
- fruizione dei corsi preferibilmente e prevalentemente in modalità *front office*. Le lezioni in F.A.D., se previste, dovranno essere erogate garantendo un effettivo controllo della partecipazione e non potranno comunque superare il 20% delle ore complessive;
- somministrazione, a fine corso o in itinere, di un questionario a risposta multipla per la valutazione delle competenze acquisite."



Con riferimento ai corsi SAF di cui al punto 1, gli stessi possono essere erogati per l'intera durata in presenza, in F.A.D. o in modalità mista (in presenza e in F.A.D.).

3. Programmi formativi già approvati

Le successive edizioni di corsi SAF i cui programmi siano già stati approvati dal CNDCEC e che non prevedano modifiche sostanziali dei contenuti non necessitano di ulteriore approvazione. I relativi programmi sono trasmessi per opportuna conoscenza alla segreteria del Dipartimento SAF prima dell'inizio del corso.

Eventuali modifiche sostanziali dell'intero programma o anche solo di un modulo rendono necessaria una nuova approvazione del corso.

I corsi possono essere organizzati sulla base dei programmi predisposti dal Dipartimento SAF della Fondazione Nazionale Commercialisti e con l'ausilio dei materiali didattici messi a disposizione da quest'ultima. I docenti possono essere individuati all'interno di un elenco nazionale predisposto dal Dipartimento SAF sulla base dei nominativi dei docenti individuati dalle SAF per ciascuna materia.

4. Collaborazione tra Scuole di Alta Formazione

Al fine di migliorare l'offerta formativa, le SAF possono collaborare tra loro per l'organizzazione e/o per l'erogazione di corsi di alta formazione. Tale collaborazione può concretizzarsi anche nell'organizzazione congiunta e/o nella condivisione di programmi e modalità didattiche tra diverse SAF.